

CIRCOLARE N. 5  
13 FEBBRAIO 2010

---

## Trasporto su strada: modulo di controllo delle assenze dei conducenti

---

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Anche se non relativa a materia oggetto di consulenza da parte dello Studio, riteniamo importante portare a conoscenza la gentile Clientela che, allo scopo di migliorare l'efficacia dei controlli effettuati dagli stati membri della UE nel settore del **trasporto stradale**, con Decisione della Commissione europea 2009/959/UE del 14 dicembre 2009 è stato approvato il nuovo modulo in formato elettronico e stampabile relativo al controllo delle assenze per malattia, ferie annuali oppure per guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006.

Il nuovo modulo dovrà essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito ad ogni controllo su strada, per il periodo di tempo di cui all'art. 15 paragrafo 7 del Regolamento n. 3821/85/CE (cioè per 28 giorni); il nuovo modulo, oltre ai periodi di assenza sopra indicati, potrà essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchi di controllo presente sui mezzi di trasporto in quanto il lavoratore/autista esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

**La disciplina in oggetto**, stante il tenore delle previsioni normative, **si applica a tutte le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto ...** di cui al Regolamento n. 3821/85/CEE ed al Regolamento n. 561/2006/CEE (cfr art. 1 D.Lgs. n. 144/2008); si tratta dei veicoli per il trasporto di merci di massa massima ammissibile, compresi rimorchi e semirimorchi, superiore a 3,5 t..

A tale riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero degli Interni hanno emanato la circolare 20 gennaio 2010 n. 4969 che viene allegata di seguito alla presente; si allega inoltre anche la Decisione 2009/959/UE che ha approvato il nuovo modulo e, in estratto, la normativa rilevante.

La sopracitata circolare chiarisce che sarà possibile, per le sole imprese che effettuino operazioni di trasporto in ambito nazionale e solo nei casi di cassa integrazione, sciopero o serrata, non compilare il modulo, ma consegnare al conducente idonea documentazione rilasciata dagli enti previdenziali che dovrà essere portata a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

\* \* \*

**Prot. 300/A/918/10/108/13/8**  
**20 gennaio 2010**

**Prot. 4969 – 20 gennaio 2010**

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA  
UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO  
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA  
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato ROMA



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

\* \* \*

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

OGGETTO: Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 – Attuazione della Direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Articolo 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

Allo scopo di migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE prevede che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte di un conducente professionale nel periodo indicato all'art. 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (1), deve essere documentata attraverso un apposito modulo in formato elettronico e stampabile previsto dalla stessa norma.

---

(<sup>1</sup>) Tale periodo si riferisce ai **28 giorni precedenti**.



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

\* \* \*

Tale modulo – che deve essere compilato in ogni sua parte – era stato inizialmente elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L330/80 del 16 dicembre 2009, è stata pubblicata la Decisione della Commissione 2009//959/UE del 14 dicembre 2009 (All. 1), che sostituisce il modulo sopraindicato con quello riportato in allegato alla stessa decisione.

In particolare, il nuovo modulo è stato modificato mediante l'inserimento di informazioni e campi ulteriori rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE in modo che il conducente professionale possa essere in grado di documentare altre attività, diverse dalla guida, a cui può essere adibito.

Il nuovo modulo, infatti, oltre ai periodi di assenza del conducente per malattia, ferie e guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (2), deve essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchio di controllo in quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella “ in congedo o recupero”.

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

---

(<sup>2</sup>) Come, ad esempio, nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate (autocarro c.d. piccolo o leggero) o avente una capienza inferiore ai 9 posti (minibus).



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

\* \* \*

L'art. 9 del decreto legislativo n. 144/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di tenere a bordo del veicolo il modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla strada, la documentazione relativa alle assenze sopraindicate per il periodo di tempo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del C.d.S., il conducente che non è in grado di esibire il documento al momento del controllo, soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 144/2008.

Alla stessa sanzione è soggetta anche l'impresa che non conserva il modulo per il sopra indicato periodo di tempo (art. 9, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 144/2008).

Alle violazioni predette, sebbene non contenute nel Codice della Strada, si applicano le disposizioni del Titolo VI C.d.S. Inoltre, il lavoratore o l'impresa devono essere invitate ad esibire la documentazione mancante entro 30 giorni successivi, secondo le disposizioni dell'art. 180, comma 8, C.d.S. In caso di omessa esibizione si applicano le sanzioni di cui al medesimo comma 8 dell'art. 180 C.d.S.

Le violazioni delle predette disposizioni devono essere, inoltre, segnalate all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa, affinché possa compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività dei lavoratori mobili.

\* \* \*

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Fiorelli

IL DIRETTORE GENERALE  
Clara Ricozzi

## ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

**che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada**

[notificata con il numero C(2009) 9895]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/959/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Le registrazioni del tachigrafo sono la prima fonte di informazioni ottenute dai controlli stradali. La mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non erano possibili per ragioni obiettive. In questi casi occorre stabilire un'attestazione che confermi queste ragioni.
- (2) Il modulo dell'attestazione di cui all'allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione <sup>(2)</sup> si è rilevato insufficiente per comprendere tutti i casi in cui è tecnicamente impossibile registrare le attività di un conducente su un apparecchio di controllo.
- (3) Per migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'ar-

monizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio <sup>(3)</sup>, occorre modificare il modulo inserendo elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

- (4) Il modulo di attestazione deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.
- (5) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato alla decisione 2007/230/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

*Per la Commissione*

Antonio TAJANI

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.<sup>(2)</sup> GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

## ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ <sup>(1)</sup>[REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS <sup>(2)</sup>]

*Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'operazione di trasporto.  
Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate.*

**Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.**

<b>Parte da compilarsi a cura dell'impresa</b>	
1. Nome dell'impresa:	.....
2. Indirizzo, codice postale, città, paese:	.....
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale):	.....
4. Fax (compreso il prefisso internazionale):	.....
5. E-mail:	.....
<b>Il/La sottoscritto/a:</b>	
6. Cognome e nome:	.....
7. Posizione all'interno dell'impresa:	.....
<b>dichiara che il conducente:</b>	
8. Cognome e nome:	.....
9. Data di nascita (giorno, mese, anno):	.....
10. Numero di patente di guida o numero della carta d'identità oppure numero del passaporto:	.....
11. che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno):	.....
<b>per il periodo:</b>	
12. dal (ora, giorno, mese, anno):	.....
13. al (ora, giorno, mese, anno):	.....
14. <input type="checkbox"/> era assente per malattia (*)	
15. <input type="checkbox"/> era in ferie (*)	
16. <input type="checkbox"/> era in congedo o in recupero (*)	
17. <input type="checkbox"/> era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)	
18. <input type="checkbox"/> eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)	
19. <input type="checkbox"/> era disponibile (*)	
20. Luogo:	..... Data: .....
Firma	

21. Il/La sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo: ..... Data: .....

Firma del conducente

<sup>(1)</sup> Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito: <http://ec.europa.eu>

<sup>(2)</sup> Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.

(\*) Barrare solo una delle caselle.

**D.Lgs. 04-08-2008, n. 144 Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.**

**Art. 1. - Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

**D.Lgs. 04-08-2008, n. 144 Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.**

**Art. 9. - Modulo di controllo delle assenze dei conducenti**

1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

## **Regolamento Consiglio 20-12-1985, n. 3821/85 Relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada**

### **Articolo 15**

1. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione o carta del conducente sporchi o deteriorati. I fogli o la carta del conducente devono essere adeguatamente protetti in tal senso.

Allorché il conducente desidera rinnovare la sua carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.

Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti debbono accludere il foglio o la carta del conducente deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo. [1]

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale. [2]

Ove la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente o non sia in possesso del conducente, quest'ultimo deve:

a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:

i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

ii) i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d).

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente. [3]

2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.

Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:

a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato I, essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure

b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.

Se vi è più di un conducente a bordo del veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB, essi provvedono a inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del tachigrafo. [4]

Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso che più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modo che l'informazione di cui al capitolo II, punti da 1 a 3 dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida. [1]

3. I conducenti:

- devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;

- devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

a) sotto il simbolo (Omissis): il tempo di guida;

b) "altre mansioni", ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (\*), ed anche altre attività per lo stesso o un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono essere registrate sotto il simbolo

(immagine) [5]

c) "i tempi di disponibilità" secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE devono essere anch'essi registrati sotto tale simbolo

(immagine) [5]

d) sotto il simbolo: le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.

4. [6]

5. Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;

b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;

c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;

d) la lettura del contachilometri:

- prima del primo viaggio registrato sul foglio,

- alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,

- in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato);

e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.

5 bis. Il conducente introduce nell'apparecchio di controllo conforme all'allegato I B il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel suo territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998 e che il numero di tali specifiche non sia superiore a venti.

L'inserimento dei dati suddetti è attivato dal conducente; esso può essere interamente manuale oppure automatico quando l'apparecchio di controllo è collegato ad un sistema di posizionamento via satellite. [7]

6. L'apparecchio di controllo definito all'allegato I deve essere concepito in modo da permettere agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo.

L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate. [8]

7.

a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti,

ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e

iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.

b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato IB, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

- i) la carta di conducente di cui è titolare,  
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006, e  
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I.  
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
- c) Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. [9]

8. È vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, o sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo, definito all'allegato I B. Lo stesso dicasi per le manomissioni dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere all'uopo utilizzato [10].

**Note:**

(\*) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

1 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, num. 8), lett. a), Regolamento 24 settembre 1998, n. 2135/98, a decorrere dal 10 ottobre 1998.

2 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, num. 8), lett. b), Regolamento 24 settembre 1998, n. 2135/98, a decorrere dal 10 ottobre 1998.

3 Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, num. 4), primo trattino, Regolamento 15 marzo 2006, n. 561/2006, a decorrere dal 1° maggio 2006.

4 Comma sostituito dall'art. 26, comma 1, num. 4), secondo trattino, Regolamento 15 marzo 2006, n. 561/2006, a decorrere dal 1° maggio 2006.

5 Lettera sostituita dall'art. 26, comma 1, num. 4), terzo trattino, Regolamento 15 marzo 2006, n. 561/2006, a decorrere dal 1° maggio 2006.

6 Paragrafo abrogato dall'art. 26, comma 1, num. 4), quarto trattino, Regolamento 15 marzo 2006, n. 561/2006, a decorrere dal 1° maggio 2006.

7 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, num. 8), lett. c), Regolamento 24 settembre 1998, n. 2135/98, a decorrere dal 10 ottobre 1998.

8 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, num. 8), lett. d), Regolamento 24 settembre 1998, n. 2135/98, a decorrere dal 10 ottobre 1998.

9 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, num. 8), lett. e), Regolamento 24 settembre 1998, n. 2135/98, a decorrere dal 10 ottobre 1998 e, successivamente, sostituito dall'art. 26, comma 1, num. 4), ottavo trattino, Regolamento 15 marzo 2006, n. 561/2006, a decorrere dal 1° maggio 2006.

10 Paragrafo modificato dall'art. 1, comma 1, num. 8), lett. f), Regolamento 24 settembre 1998, n. 2135/98, a decorrere dal 10 ottobre 1998.

**Direttiva Parlamento Europeo 15-03-2006, n. 2006/22 Sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio**

### **Articolo 11 - Migliori prassi**

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione definisce gli orientamenti sulle migliori prassi in materia di controlli.  
Tali orientamenti sono pubblicati in una relazione biennale della Commissione.
2. Gli Stati membri organizzano programmi congiunti di formazione sulle migliori prassi, da svolgersi almeno una volta all'anno, e promuovono scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all'anno, tra il proprio organismo di collegamento intracomunitario e quelli di altri Stati membri.
3. Un modulo in formato elettronico e stampabile è elaborato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e va utilizzato in caso di assenza per malattia o ferie annuali di un conducente, oppure di guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agenti responsabili dei controlli ricevano una formazione adeguata all'espletamento dei loro compiti.

N